



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA  
PROVINCIA DI ISERNIA  
Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 1/2021

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2021. MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE NEL TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE, DELLE PAGLIE E VEGETAZIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

**VISTE** le norme già richiamate nel D.P.G.R. n. 118 del 03.03.2016 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2017, ai sensi della L. n. 353/2000;

**VISTO** il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05/07/2021;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la Legge 225/92 Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

**VISTA** la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

**VISTO** il D. Lgs. a. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”;

**VISTO** il Piano Comunale di Protezione Civile;

**RITENUTO** che nelle previsioni del Piano Comunale, l’incendio boschivo ed assimilabili, riveste rischio primario individuato per il territorio comunale, oltre alla presenza di aree a rischio di incendio rilevate come interfaccia e attività turistiche ricettive correlate, con grave rischio e pregiudizio non solo all’ambiente ma anche alla pubblica incolumità;

**DISPONE**

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e conseguentemente

**ORDINA**

- Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta D.P.G.R. n. 41 del 05/07/2021 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio molisano nell’anno 2021, ai sensi della L. 353/2000 e s.m.i.”;
- Di dichiarare e confermare che fino al **30 settembre 2021** il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale nonché:

- **È FATTO DIVIETO ASSOLUTO, al fine di verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;**
- **È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro dieci giorni, dall’emanazione della presente, fasce protettive di larghezza di quindici metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto;**
- Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti c/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale, entro e non oltre il **QUINDICI giorni** dalla presente, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree e dei muretti contermini, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe c/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie c/o dalla pulizia dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, oppure sistemato sul sito di provenienza in modo tale da non provocare incendi, ostruzioni di alvei o limitazioni al transito.
- Sono fatte salve le disposizioni per l’esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale;

- **È fatto obbligo** ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 15 giugno (di ogni anno)**, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, **larga almeno cinque metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore c/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 2 (DUE) giorni prima dell’avvio dei lavori, secondo il modello disponibile presso gli Uffici Comunali.

Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti della presente Ordinanza, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- Violazioni delle prescrizioni e/o obblighi previsti nel D.P.G.R. n. 41 del 05/07/2021 si fa riferimento alle sanzioni e procedure previste relative;
- Infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale ove dovuta ex legge, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 (modalità previste dalla legge 689/1981) e con la sanzione accessoria dell’obbligo di esecuzione dello sfalcio e rimozione delle colture spontanee e bonifica;
- Ai frontisti stradali, a norma dell’art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada, la sanzione amministrativa di € 168,00 (sanzione minima edittale) e la sanzione accessoria della esecuzione lavori.

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso d’avvistamento d’incendio, di chiamare immediatamente uno dei seguenti numeri telefonici:

- **1515 Carabinieri Forestali**
- **115 Vigili del Fuoco**
- **112 Carabinieri**
- **113 Polizia di Stato**
- **117 Guardia di Finanza**
- **0865/84260 Comune di Acquaviva di Isernia**
- **0865/847320 Carabinieri di Forlì del Sannio.**

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia d’incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente disposizione è trasmessa

- al Prefetto di Isernia, pec.protocollo.prefis@pec.interno.it
- al Presidente della Regione Molise Settore Protezione Civile [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)
- al Comando Polizia Provinciale di Isernia: [Pec.protocollo@pec.provincia.isernia.it](mailto:Pec.protocollo@pec.provincia.isernia.it)
- al Carabinieri Forestale Isernia – [cp.isernia@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.isernia@pec.corpoforestale.it)
- al Comando di Polizia Municipale-sede
- al Comando Stazione Carabinieri Forlì del Sannio [pec.tis25528@pec.carabinieri.it](mailto:pec.tis25528@pec.carabinieri.it)
- ai Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia [com.isernia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.isernia@cert.vigilfuoco.it)

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente

Dalla casa municipale, li 08/07/2021

IL SINDACO  
Francesca Petrocelli